

Pubblicato il 05/12/2018



**N. 11794/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12426/2018 REG.RIC.**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12426 del 2018, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Tiziana Lancierini in Roma, via G. Nicotera, n. 29;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento di cui al n. prot. 361866/3-7 SEL, di esclusione definitiva del ricorrente per inidoneità (mancato possesso dei requisiti attitudinali) dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione all' 8° corso triennale di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri (anni 2018-2021), emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, per il tramite della

Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, datato 10 luglio 2018 ed in pari data notificato, nonché di ogni altro atto o provvedimento ad esso presupposto e/o consequenziale (tra i quali, oltre al bando di concorso, il questionario informativo, la relazione psicologica, la scheda valutativa ed verbale della commissione, di cui rispettivamente ai nn. prot. 361866/3-3 SEL, 361866/3-4 SEL, 361866/3-5 SEL e 361866/3-6 SEL, e più in generale l'intero raccoglitore delle prove attitudinali, di cui al n. prot. 361866/3 SEL), o comunque ad esso connesso, ivi compresa e per quanto occorra la graduatoria finale di merito e il relativo decreto di approvazione del Ministero della Difesa

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2018 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, nei termini seguenti:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";
- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 15 (quindici) dalla notifica

e/o comunicazione del presente Decreto, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 7 (sette);

Ritenuto di dover sospendere nelle more gli atti gravati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone incumbenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione e sospende in via interinale gli atti gravati.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 gennaio ore di rito.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla P.A. anche presso la sede reale

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

